

Delibera n. 281 del 18-01-1994 proposta da MICHELI  
Individuazione del biotopo di interesse provinciale  
denominato "PRATI DI MONTE" ai sensi dell'art. 5  
della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.  
e integrazioni, "Norme per la salvaguardia dei  
biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale  
e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23  
giugno 1986, n.14 e s.m. e integraz. "Norme per la  
salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse  
ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una  
concreta azione di tutela per la conservazione di  
quei particolari ambienti di elevata valenza  
bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai  
sensi dell'art. 2 della stessa legge provinciale.

La legge provinciale 14/86 e s.m. e integraz.  
distingue i biotopi in "biotopi di interesse  
provinciale" e biotopi a valenza comunale; sono  
considerati di interesse provinciale i biotopi  
individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 e  
s.m. e integraz. che ricadono all'interno delle aree  
di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi  
sono riportati altresì negli elenchi e nelle  
cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m. e integraz. definisce la procedura per l'individuazione dei biotopi di interesse provinciale che comporta adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 25 febbraio 1992 il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Prati di Monte" ricadente in C.C. di Faver. e C.C. di Valda.

In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attenta valutazione, ha approvato la proposta ritenendo che l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86.

Il Biotopo " Prati di Monte " è situato nella porzione centro-meridionale del Dossone di Cembra , a monte dell'abitato di Faver (destra orografica), ad un'altitudine di circa 1370 m.s.m..

La parte sommitale del Dossone di Cembra, nel suo complesso piuttosto pianeggiante, forma una sorta di ripiano ondulato costellato da dossi rotondeggianti

che delimitano piccoli avvallamenti. Questo tipico paesaggio è conseguenza dell'erosione glaciale in epoche passate quando le depressioni erano quasi tutte occupate da laghi. Col tempo i naturali processi di invecchiamento hanno portato ad un graduale colmamento di questi bacini, in genere a causa dell'accumulo della vegetazione, con lenti processi di intorbamento ancora in atto. Significativo in proposito risulta essere il riferimento toponomastico a queste depressioni ancor oggi indicate con il termine di lago. Di esse non tutte sono ugualmente colmate: al Lago di Valda, in particolare, del vecchio bacino rimane solo una piccola pozza centrale, l'occhio di torbiera, completamente circondato dall'aggallato.

Il Lago di Valda è definibile come "torbiera alta": nella parte esterna la sua vegetazione è caratterizzata da specie riconducibili all'ordine Sphagnetalia fusci che formano cuscinetti intercalati da depressioni; nella parte centrale invece presenta un aggallato di notevole estensione che circonda l'occhio di torbiera e dove si trovano associazioni come il *Rhynchosporetum albae* e il *Caricetum limosae*.

Alcune specie di queste associazioni sono di importanza fondamentale nel panorama botanico alpino per la loro rarità.

Tra la fauna notevole importanza assumono gli anfibi alpini che in questo habitat trovano aree ottimali per vivere e riprodursi e gli insetti acquatici tra i quali spiccano per rarità ed interesse scientifico i Coleotteri idrodefagi.

In data 03.11.1993 con nota prot. 1707/93 ASP, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente ha inviato gli atti progettuali e la relativa proposta di tutela ai Comuni di Faver e di Valda, al Comprensorio C5 della Valle dell'Adige e al Comitato Agricolo Comprensoriale C5 della Valle dell' Adige al fine di acquisirne i pareri.

Il Comprensorio della Valle dell'Adige, con nota prot. n. 10469 dd. 22.11.93, ha espresso parere favorevole all'individuazione del biotopo.

Il Comitato Agricolo comprensoriale, con propria deliberazione n. 793 dd. 25.11.93 ha espresso parere negativo.

Il Comune di Faver, con nota n. 3443 dd. 03.12.93 ed il Comune di Valda con telegramma dd 04.12.93, hanno comunicato di aver deliberato parere negativo in merito all'individuazione del biotopo in quanto lo stesso è stato esteso rispetto all'area individuata dal P.U.P. ed i vincoli imposti sarebbero troppo gravosi per i proprietari.

In data 15.12.1993 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, decide di recepire parzialmente le osservazioni avanzate dai predetti Enti riducendo l'estensione dell'area protetta. La proposta avanzata dal Servizio Parchi e Foreste demaniali viene ridimensionata limitando l'area protetta alla zona del Lago di Valda: si tratta della superficie minima assoggettabile a vincolo, dal momento che viene inclusa per intero la torbiera - corrispondente alla zona di maggior pregio naturalistico - e una ristretta fascia boscata con funzioni di filtro/protezione. Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Prati di Monte", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 6 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni e integrazioni,
- visto il parere favorevole espresso dal

Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m. e integrazioni,

- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. e integrazioni., sono sottoposte a vincolo di biotopo le seguenti particelle fondiarie:

in C.C. Faver:

2401\*, 2402\*, 2403, 2407/1, 2407/2, 2408, 2409, 2410/1, 2410/2, 2427, 2428, 2429/1, 2429/2, 2430, 2431/1, 2431/2, 2431/3, 2433, 2434\*, 2436\*, 2437\*.

in C.C. Valda:

1229/1\*, 1230\*, 1232/4\*, 1235/1\*, 1235/2\*, 1236, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1238/1, 1238/2\*, 1238/3\*, 1239\*, 1241\*, 1249\*, 1250\*, 1254\*.

(\* = particelle parzialmente comprese nel biotopo)

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e

delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui sono permessi:

- l'esercizio della selvicoltura attuata sulla base delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale, eventualmente integrate dal Servizio Parchi e Foreste demaniali. Nei confronti di eventuali limitazioni nell'assegnazione del legname che si dovessero rendere necessarie per la migliore tutela del biotopo, il Servizio Parchi e Foreste demaniali interverrà ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14/86.

- l'accesso ai fondi, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario o possessore ad altro titolo degli stessi;

- la circolazione dei mezzi a motore per l'attività di utilizzazione boschiva;

- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture esistenti, subordinatamente al parere del Servizio Parchi e Foreste demaniali;

- la manutenzione ordinaria della viabilità interna al biotopo: in particolare, sono consentiti solo i lavori per la localizzata sistemazione del fondo stradale e per la regolazione delle acque superficiali mantenendo le caratteristiche tipologiche e dimensionali della viabilità esistente. Le manutenzioni

straordinarie che richiedono l'intervento di macchine operatrici dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali ed eseguiti sotto il controllo dello stesso;

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi, nel rispetto dello spirito della vigente normativa.

Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, previa convenzione con i proprietari dei fondi, potrà promuovere, nel contesto di uno specifico programma, l'espianto del novellame al fine di mantenere o ripristinare aree a prato invase da vegetazione spontanea.

Sono ammessi infine gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo,

si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. e integraz. che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiera(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività consentite e richiamate al precedente punto 2., è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;

- esercitare la caccia ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;

- attraversare l' area occupata dalla torbiera;

- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui, fatta salva la captazione per scopi potabili autorizzata ai sensi delle vigenti leggi in materia di acque pubbliche;
- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- campeggiare, accendere fuochi, diffondere luci, suoni e rumori molesti al di fuori delle ristrette pertinenze delle abitazioni;
- svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica;
- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. L'individuazione di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. e integraz.. Pertanto le aree all'interno del

biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;

5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici in scala 1:25000, 1:10000 e 1:2880 costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

7. Il Servizio Parchi e Foreste demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti.

- - - - -

progetto di definizione naturalistico-catastale con  
relativa cartografia  
parte integrante non gestita dal sistema